



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 aprile 2014  
(OR. en)**

**8020/14**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0010 (COD)**

---

---

**CODEC 863  
AGRI 238  
ENV 309  
FORETS 34  
DEVGEN 72  
RELEX 259  
JUR 177  
UD 90  
WTO 116  
PROBA 16  
PE 193**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 2 - 3 aprile 2014)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Il relatore Iuliu WINKLER (PPE - RO) ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione sulla proposta in oggetto. La relazione conteneva tre emendamenti alla proposta (emendamenti 1 - 3).

Successivamente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione <sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In tale contesto, la commissione ha presentato un emendamento di compromesso (emendamento 4) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra ed era quindi inteso a sostituire i tre emendamenti votati in precedenza dalla commissione.

Inoltre, la commissione ha presentato l'emendamento 5 (riguardante una dichiarazione della Commissione) alla risoluzione legislativa.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 2 aprile 2014, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 4) alla proposta di regolamento. Ha inoltre adottato l'emendamento 5 alla risoluzione legislativa.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>2</sup>.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5

<sup>2</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **Importazioni di legname \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0015),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0021/2013),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0429/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.